

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 792 del 05 luglio 2022

Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali. Piano di gestione del rischio di alluvioni 2021/2027. Norme tecniche di attuazione. Aggiornamento a seguito dell'attuazione di interventi di mitigazione del rischio ovvero di analisi e studi di dettaglio e modifiche sostanziali agli interventi previsti nell'Allegato III del Piano.

[Difesa del suolo]

Note per la trasparenza:

Ai sensi delle norme tecniche di attuazione del Piano di gestione del rischio di alluvioni 2021/2027, la Regione deve adempiere ad una serie di procedure nel caso di interventi da realizzare non compresi nell'allegato III del Piano, nel caso di interventi di mitigazione del rischio ovvero di analisi e studi di dettaglio e modifiche richiesti da soggetti proponenti e nel caso di modifica sostanziale di interventi previsti nel medesimo Allegato III. Il presente provvedimento indica le relative modalità.

L'Assessore Gianpaolo E. Bottacin riferisce quanto segue.

Il 21 dicembre 2021, con delibera n. 3, la Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali ha adottato il primo aggiornamento del Piano di gestione del rischio alluvioni (PGRA) ai sensi degli articoli 65 e 66 del D.lgs. n. 152/2006 e le corrispondenti misure di salvaguardia (G.U. n. 29 del 4 febbraio 2022). Il Piano è così articolato:

Relazione generale;

Allegato I: Elementi tecnici di riferimento nell'impostazione del Piano;

Allegato II: Schema delle schede interventi (reporting);

Allegato III: Tabellone interventi;

Allegato IV: Mappe di allagabilità, pericolosità e rischio;

Allegato V: Norme di attuazione.

In particolare, l'Allegato V individua la disciplina da osservare nelle aree a pericolosità idraulica, nelle zone di attenzione, nelle aree fluviali, nelle aree non mappate allo stato delle conoscenze e stabilisce che, dalla data di entrata in vigore, cessano di avere efficacia i Piani stralcio per la sicurezza idraulica e, per la parte idraulica, i Piani per l'Assetto Idrogeologico (PAI) presenti nel distretto idrografico delle Alpi Orientali.

In forza di tali disposizioni le previsioni contenute nei piani di assetto e uso del territorio del Distretto si conformano a tali nuovi principi normativi. Comunque le Norme Tecniche di Attuazione (NTA) prevedono all'articolo 6 le modalità con cui è possibile aggiornare il PGRA.

All'interno delle NTA, di cui si compone l'Allegato V, l'art. 6 disciplina le diverse casistiche legate all'aggiornamento del Piano prevedendo, per le ipotesi di interventi di mitigazione e di nuove conoscenze a seguito di studi o indagini di dettaglio, che le istanze di aggiornamento siano trasmesse direttamente all'Autorità di bacino e non per tramite dell'Amministrazione regionale come accadeva, invece, in vigenza dei PAI.

La Regione territorialmente interessata è chiamata ad intervenire nel procedimento di aggiornamento del Piano attraverso il rilascio di un'*intesa* e l'espressione di un parere in continuità con quanto previsto dall'art.68, comma 4 ter, del D.Lgs. 152/2006.

L'art. 6, comma 9, delle NTA del Piano stabilisce, altresì, che "al fine dell'acquisizione dell'*intesa* l'Autorità di bacino e le Regioni definiscono specifiche modalità operative per garantire il tempestivo scambio di informazioni in fase istruttoria".

Ora l'Autorità di bacino, con nota prot. n. 5775/2022 del 22/06/2022, ha precisato che l'*intesa* da parte delle Regioni territorialmente interessate è riconducibile, in via generale, al preliminare assenso sulla formalizzazione dell'Ordine del giorno

della Conferenza Operativa e, quindi, alla disponibilità di procedere all'esame nel merito delle istanze di aggiornamento da manifestarsi in maniera espressa.

Inoltre ha dichiarato che provvederà a dare preventiva comunicazione all'Amministrazione regionale delle istanze pervenute, corredando tale comunicazione della propria, positiva, valutazione in ordine alla completezza della documentazione presentata per il conseguente esame da parte della Conferenza Operativa ai sensi dell'art. 63 comma 9 del D.Lgs. n. 152/2006 e degli artt. 7 e 8 dello Statuto dell'Autorità distrettuale.

L'individuazione del soggetto/organismo titolare al rilascio dell'*intesa* avverrà ad opera della Regione del Veneto e della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia secondo i rispettivi modelli organizzativi.

Considerato quanto indicato dalla citata nota dell'Autorità di bacino prot. n. 5775/2022, si ritiene di approvare le modalità operative così come formulate dall'Autorità medesima.

È necessario, peraltro, tenere in considerazione che l'*intesa* costituisce un atto di natura tecnica che sarà espressa di volta in volta sulla formalizzazione dell'Ordine del giorno della Conferenza Operativa che esprime il proprio parere.

Si stabilisce, inoltre, di individuare quale soggetto/organismo competente al rilascio dell'*intesa*, per quanto concerne l'Amministrazione della Regione del Veneto, il Direttore pro tempore della Direzione Difesa del Suolo e della Costa che la esprimerà con proprio provvedimento.

Nel caso in cui la Regione debba trasmettere, infine, all'Autorità Distrettuale delle Alpi Orientali una proposta di intervento non compresa nel Piano o debba presentare una richiesta di modifica di interventi, la procedura sarà quella già utilizzata per i Piani di Assetto Idrogeologico (PAI) ai sensi degli artt. 67 e 68 del D.Lgs. n. 152/2006 e delle deliberazioni della Giunta Regionale n. 2803/2005, n. 3644/2009, n. 691/2011 e n. 1306/2021.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il D. Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA) adottato il 21.12.2021;

VISTO l'art. 2 comma 2 della L.R. n. 54/2012;

VISTA la nota dell'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali prot. 5775/2022 del 22/06/2022;

VISTI gli artt. 7 e 8 dello Statuto dell'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali;

VISTE le DD.G.R. n. 2803/2005, n. 3644/2009, n. 691/2011 e n. 1306/2021;

delibera

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto, per le motivazioni espresse dall'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali con nota prot. n. 5775 del 22/06/2022, indicata nella premessa, che l'*intesa* costituisce un atto di natura tecnica e di stabilire che l'*intesa* medesima debba essere espressa di volta in volta sulla formalizzazione dell'ordine del giorno della Conferenza Operativa di cui all'art. 63 comma 9 del D.Lgs. n. 152/2006;
3. di stabilire che l'*intesa*, per la Regione del Veneto, sia espressa dal Direttore pro tempore della Direzione Difesa del Suolo e della Costa con proprio provvedimento;
4. di stabilire che, nel caso in cui la Regione debba trasmettere all'Autorità di bacino una proposta di intervento non compresa nel Piano o debba presentare una richiesta di modifica di interventi, la procedura sarà quella già utilizzata per i Piani di Assetto Idrogeologico ai sensi degli artt. 67 e 68 del D.Lgs. n. 152/2006 e delle deliberazioni della Giunta Regionale n. 2803/2005, n. 3644/2009, n. 691/2011 e n. 1306/2021;
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spese a carico del bilancio regionale;
6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

